

REGOLAMENTO (CE) N. 2803/2000 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2000

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento della Comunità di taluni prodotti della pesca dipende attualmente da importazioni da paesi terzi. È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili ai prodotti in oggetto, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati. Al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario.
- (2) Occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (3) È compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari. Nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingenziali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive. Tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applica-

zione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, ha codificato le regole di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti in allegato sono sospesi alle aliquote indicate durante i periodi indicati e fino a concorrenza dei volumi riportati a lato di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti previsti al paragrafo 1 soltanto a condizione che il valore in dogana dichiarato sia almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽²⁾.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000.

Per il Consiglio

D. GILLOT

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.